

di **Alessandro Kiniger**, B&P Avvocati

**PROPRIETARIO INCOLPEVOLE E MISE: CONFERMATO  
UN FALSO ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE**

*Tar Trieste, sez. I, 13 febbraio 2018, n. 34. Pres. Settesoldi, Est. Tagliasacchi*

**Bonifica - Misure di prevenzione - Mise - Indagine preliminare - Rapporto di consequenzialità - Insussistenza - Obbligo di attivazione - Genus delle precauzioni**

Ai sensi dell'art. 242, D.Lgs. n. 152/2006, l'indagine preliminare sui parametri oggetto di inquinamento e gli interventi di messa in sicurezza costituiscono due operazioni ordinate secondo un criterio temporale, che però non si pongono in rapporto di consequenzialità necessaria, ben potendovi esservi l'una anche in assenza dell'altra.

**NOTA** *Nell'ambito della demolizione del fabbricato di una società che aveva impiegato l'amianto nella propria produzione, il Comune territorialmente competente prescriveva la sospensione dei lavori e l'ottemperanza a prescrizioni relative alle matrici ambientali. Nel rigettare il ricorso, il Tar Trieste ha dichiarato la legittimità della sospensione dei lavori e della correlata richiesta di indagini ambientali, in ragione dei possibili rischi alla salute, derivanti dalla presenza di amianto nella struttura e dalla posizione centrale della stessa rispetto all'abitato. A detta del Tar, infatti, la scoperta di rifiuti interrati nel sito produttivo, in uno con il tipo di materiale utilizzato nella produzione, costituiscono «evento potenzialmente contaminante» tale da comportare, ai sensi dell'art. 242, D.Lgs. n. 152/2006, lo svolgimento di «un'indagine preliminare sui parametri oggetto di inquinamento». Dal punto di vista operativo, il collegio ha poi ritenuto che le verifiche analitiche svolte dalla ricorrente non fossero rappresentative perché effettuate al di fuori di qualsivoglia protocollo procedurale e perché realizzate da laboratorio non accreditato. Secondo il tribunale, peraltro, non assume rilevanza il fatto che lo screening sia stato prescritto «in assenza della messa in sicurezza»; se, infatti, è vero che nell'art. 242 «le due operazioni sono ordinate secondo un criterio temporale, è anche vero che esse non si pongono affatto in rapporto di consequenzialità necessaria ben potendovi esservi l'una anche in assenza dell'altra». Oltre che con le mise, a detta del Tar l'ordinanza sarebbe coerente anche con il concetto di «misure di prevenzione», posto che «lo stesso ordine di sospensione dei lavori di demolizione costituisce adeguata misura di prevenzione». Secondo il collegio, peraltro, «è il solo obbligo di bonifica che non può essere imposto al proprietario incolpevole, mentre le misure di precauzione ben possono essere imposte al proprietario dell'area che non sia anche responsabile dell'inquinamento, dal momento che, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, prescindono dall'accertamento del requisito del dolo o della colpa». Nell'affermare questo principio, il Tar Trieste richiama un nuovo orientamento del Consiglio di Stato che originerebbe, in termini temporali, dalla sentenza n. 3544/2015. Tuttavia, nella pronuncia del 2015, richiamata già da molte altre recenti sentenze, non si afferma affatto che le mise costituiscano «misure di prevenzione» e che, come tali, rientrando nel genus delle «precauzioni», gravano sul proprietario a prescindere dalla sua responsabilità. Al contrario, ripercorrendo le «regole» del D.Lgs. n. 152/2006, i giudici di palazzo Spada affermano che «gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione».*